**Tra i corsi di formazione che possono svolgersi solo a distanza sono compresi anche i corsi di lingue straniere, di informatica, corsi di teatro, musica, canto, canto corale, corsi di fotografia, di carattere sia professionale che amatoriale?**

Sì, possono essere svolte solo a distanza tutte le attività corsistiche che non rientrano tra i corsi di Formazione Professionale e di formazione regolamentata autorizzati o approvati dalla Regione o dai Ministeri, di Formazione Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e ai percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS.

**Possono svolgersi in presenza corsi di formazione in piccolo gruppo?**

I corsi possono essere realizzati unicamente da remoto attraverso l’utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza indipendentemente dalla numerosità dei gruppi classe e/o dall’ampiezza dei locali

**Posso svolgere in presenza in sede corsi di formazione individuali?**

Tutti i corsi di formazione anche individuali, anche se fruiti all’aperto, indipendentemente dalla tipologia possono svolgersi unicamente da remoto attraverso l’utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza

**Posso svolgere in presenza le attività di laboratorio dei corsi di formazione?**

Nessuna attività può essere realizzata in presenza, neppure se all’aperto, indipendentemente dalle metodologie – lezioni teoriche e lezioni pratiche - e dal numero dei partecipanti

**Posso realizzare in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza?**

Il DPCM 3 novembre all’art. 1 comma 9 lettera s) dispone che “*Sono altresì consentiti …… i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL*.

Pertanto tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate. Si evidenzia l’opportunità di realizzare a distanza tutte le attività di tipo teorico.

In particolare, riguardo la formazione obbligatoria, si ricorda che deve essere erogata nel rispetto di quanto sotto riportato:

Formazione generale di base: 4 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio specifico

• Basso: 4 ore - videoconferenza o e-learning

• Medio: 8 ore - videoconferenza

• Alto: 12 ore - videoconferenza

Aggiornamento sicurezza: 8 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio medio e alto unicamente in videoconferenza sincrona, non è ammesso il ricorso all’e-learning.

**L’ordinanza fa riferimento a “corsi di formazione”. Si applicano le disposizioni anche all’offerta formativa delle Università e delle istituzioni AFAM?**

No, l’ordinanza specifica che sono fatte salve, e pertanto applicabili, tutte le disposizioni in materia contenute nel DPCM e nelle relative circolari del Ministero dell’Università

**L’ordinanza fa riferimento a “corsi di formazione”. Si applicano le disposizioni anche ai corsi di** **Formazione Professionale e di formazione regolamentata autorizzati o approvati dalla Regione o dai Ministeri, di Formazione Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e ai percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS?**

No, l’ordinanza specifica che sono fatte salve, e pertanto applicabili, tutte le disposizioni in materia contenute nel DPCM del 3 Novembre 2020 – a titolo esemplificativo le attività in materia di salute e sicurezza, le attività autorizzate dai Ministeri come le autoscuole …. - anche in virtù di eventuali successivi chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

**I corsi di Formazione Professionale e di formazione regolamentata autorizzati o approvati dalla Regione, di Formazione Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e ai percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS quali disposizioni seguono?**

Tali tipologie di corso, pur non rientrando tra i “corsi di formazione” di cui al punto a10 dell’Ordinanza, fino ad espressione di formali chiarimenti ministeriali in materia, possono essere erogati unicamente da remoto e possono essere realizzati in presenza unicamente gli stage presso le sedi dei soggetti ospitanti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.